

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale — Italia) — Esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso a carico di E.D.L.**

(Causa C-699/21 <sup>(1)</sup>, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia))

*(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 23, paragrafo 4 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Sospensione dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile – Rischio di un danno grave per la salute della persona colpita dal mandato d'arresto europeo)*

(2023/C 189/02)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Corte costituzionale

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: E.D.L.

in presenza di: Presidente del Consiglio dei Ministri

**Dispositivo**

L'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

- qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna;
- qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l'autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio;

- laddove, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, quest'ultima autorità deve rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l'autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.

(<sup>1</sup>) GU C 73 del 14.2.2022.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgio) — X, Y, A, legalmente rappresentato da X e Y, B, legalmente rappresentato da X e Y / État belge**

(Causa C-1/23 PPU (<sup>1</sup>), Afrin (<sup>2</sup>))

*(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 5, paragrafo 1 – Presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Normativa di uno Stato membro che prevede l'obbligo per i familiari del soggiornante di presentare la domanda personalmente presso la sede diplomatica competente di tale Stato membro – Impossibilità o difficoltà eccessiva di recarsi presso la suddetta sede – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 7 e 24)*

(2023/C 189/03)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: X, Y, A, legalmente rappresentato da X e Y, B, legalmente rappresentato da X e Y

Convenuto: État belge

**Dispositivo**

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in combinato disposto con l'articolo 7 nonché con l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare, richiede ai familiari del soggiornante, che sia stato in particolare riconosciuto come rifugiato, di presentarsi personalmente presso la sede diplomatica o consolare di uno Stato membro competente per il loro luogo di residenza o di soggiorno all'estero, e ciò anche in una situazione in cui sia per loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi presso la suddetta sede, fatta salva la possibilità per tale Stato membro di richiedere la comparizione personale di tali familiari in una fase successiva della procedura di domanda di ricongiungimento familiare.

(<sup>1</sup>) GU C 104 del 20.3.2023.

(<sup>2</sup>) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.